

# Linee guida alla lettura di scadenze e proroghe nel trasporto di merci pericolose – ADR

ADR: SCADENZE E RINNOVI  
GIOVANNI ADAMO – ENRICO CAPPELLA

Documento	Riferimento Normativo	Estratto della norma	Sintesi operativa	Scadenza	Proroga
<b>Carta di identità</b>	DL 17 marzo 2020 Circ. 9487 del 24.03.2020	Art. 104 - (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento) 1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento	La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020 <i>La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento</i>	Dal 17 marzo 2020	<b>31.08.2020</b>
<b>Permesso provvisorio di guida</b>	Decreto 11 marzo 2020 Circ. 9487 del 24.03.2020	Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 1. - Proroga del permesso provvisorio di guida (patente) Fino al 30 giugno 2020, è prorogato, senza oneri per l'utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell'art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l'accertamento sanitario ai sensi dell'art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto.	Proroga del permesso provvisorio di guida (patente) rilasciato ai fini dell'accertamento sanitario fino al 30 giugno 2020	Dall'11 marzo 2020	<b>30.06.2020</b>
<b>Patente di guida</b>	DL 17 marzo 2020 Circ. 9487 del 24.03.2020	Art. 104 - (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento) 1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento	La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020 <i>La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento</i>	Dal 17 marzo 2020	<b>31.08.2020</b>

Documento	Riferimento Normativo	Estratto della norma	Sintesi operativa	Scadenza	Proroga
<b>CQC</b>	Decreto 10 marzo 2020 Circ. 9487 del 24.03.2020	Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Art. 1. – Proroga della validità della carta di qualificazione del conducente (CQC e Patentino ADR) Le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020	Proroga della validità della carta di qualificazione del conducente (CQC e Patentino ADR) aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020	Tra il 23.02.2020 ed il 29.02.2020	<b>30.06.2020</b>
<b>Patentino ADR autisti</b>	Decreto 10 marzo 2020 Circ. 9487 del 24.03.2020	Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Art. 1. – Proroga della validità della carta di qualificazione del conducente (CQC e Patentino ADR) Le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020	Proroga della validità della carta di qualificazione del conducente (CQC e Patentino ADR) aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020  ** <i>In applicazione dell'Accordo Multilaterale la scadenza è quindi estesa al 30 novembre, sia in ambito nazionale che internazionale</i>	Tra il 23.02.2020 ed il 29.02.2020	<b>30.06.2020</b>
<b>Patentino ADR autisti</b>	Accordo Multilaterale M324	Certificati di formazione dei conducenti conformemente a 8.2.2.8.2 ADR. (1) In deroga alle disposizioni del primo paragrafo dell'8.2.2.8.2 ADR, è estesa al 30 novembre 2020 la validità di tutti i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose che scadono tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020. I documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° dicembre 2020.	Proroga della scadenza del patentino ADR secondo 8.2.2.8.2 ADR Estensione di validità dei patentini in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020 rimangono validi sino a 30 Novembre 2020 Questi certificati saranno rinnovati per 5 anni se sarà eseguito un esame prima del 1° dicembre 2020  ** <i>In applicazione dell'Accordo Multilaterale la scadenza è quindi estesa al 30 novembre, sia in ambito nazionale che internazionale</i>	Tra il 01.03.2020 ed il 01.11.2020	<b>30.11.2020</b>
<b>Certificato Formazione Professionale Consulenti (DGSA)</b>	Accordo Multilaterale M324	Certificati di formazione dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose conformemente a 1.8.3.7 of ADR. (2) In deroga alle disposizioni dell'1.8.3.16.1 ADR, è estesa al 30 novembre 2020, la validità di tutti i certificati di formazione dei consulenti per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose che scadono tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020. I documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l'esame di cui all'1.8.3.16.2 ADR prima del 1° dicembre 2020	Proroga della scadenza del CFP ADR per DGSA secondo 1.8.3.7 ADR Estensione di validità dei patentini in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° novembre 2020 rimangono validi sino a 30 Novembre 2020 Questi certificati saranno rinnovati per 5 anni se sarà eseguito un esame prima del 1° dicembre 2020	tra il 01.03.2020 ed il 01.11.2020	<b>30.11.2020</b>

Documento	Riferimento Normativo	Estratto della norma	Sintesi operativa	Scadenza	Proroga
<b>Revisione</b>	DL 17 marzo 2020 Circ. 0001735 del 23.03.2020	Art. 92 – (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone) 1. ... omissis ... 2. ... omissis ... 3. ... omissis ... 4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è' autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo	Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell'art. 92 se ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020. Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione. Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante "ope legis".	Sino al 31.07.2020	<b>31.10.2020</b>
<b>Barrato Rosa</b>	DL 17 marzo 2020 Circ. 0001735 del 23.03.2020	Art. 92 – (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone) 1. ... omissis ... 2. ... omissis ... 3. ... omissis ... 4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è' autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo	Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 c.d.s.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 c.d.s.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell'art. 92 se ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020. Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione. Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante "ope legis". Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d. "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci in regime ADR	Sino al 31.07.2020	<b>31.10.2020</b>
<b>Certificato di approvazione Veicoli (Barrato rosa)</b>	Accordo Multilaterale M325	Certificato di approvazione per veicoli conformemente a 9.1.3.4 of ADR (Barrato rosa) (2) In deroga alle disposizioni del 9.1.3.4 ADR tutti i certificati di approvazione la cui scadenza è compresa tra il 1° marzo e il 1° agosto 2020 rimangono validi fino a 30 agosto 2020. Tali ispezioni tecniche devono essere effettuate conformemente al punto 9.1.2.3 dell'ADR prima del 1° settembre 2020 Il periodo di validità del certificato secondo 9.1.3.5 dell'ADR inizia con l'ultima data di scadenza indicata sul certificato da prolungare o rinnovare.	Proroga della scadenza del certificato di approvazione (barrato rosa) in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° agosto 2020 rimangono validi sino al 30 agosto 2020	Tra il 01.03.2020 ed il 30.08.2020	<b>30.08.2020</b>

Documento	Riferimento Normativo	Estratto della norma	Sintesi operativa	Scadenza	Proroga
<b>Prove cisterne</b>	DL 17 marzo 2020 Circ. 0001735 del 23.03.2020	<p>Art. 103 – (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)</p> <p>1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.</p> <p>2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020"</p>	<p>Per l'effetto, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell'intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP</p> <p><b>**</b> <i>In applicazione dell'Accordo Multilaterale la scadenza è quindi estesa al 30 agosto, sia in ambito nazionale che internazionale</i></p>	Tra il 31.01.2020 ed il 15.04.2020	<b>15.06.2020</b>
<b>Prove cisterne</b>	Accordo Multilaterale M325	<p>Ispezioni periodiche o intermedie dei serbatoi conformemente a 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 e 6.10.4 ADR.</p> <p>(1) In deroga alle disposizioni di 6.8.2.4, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 e 6.10.4 di ADR tutte le ispezioni periodiche o intermedie delle cisterne la cui validità scade tra il 1 marzo 2020 e il 1 agosto 2020 restano valide fino al 30 agosto 2020. Tali ispezioni devono essere effettuate conformemente a 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 o 6.10.4 dell'ADR prima del 1° settembre 2020. La relativa marcatura deve essere conforme a 6.8.2.5.1 o 6.8.3.5.10 ADR.</p>	<p>Proroga delle scadenze intermedie e periodiche sulle cisterne in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° agosto 2020 rimangono validi sino al 30 agosto 2020</p> <p><b>**</b> <i>In applicazione dell'Accordo Multilaterale la scadenza è quindi estesa al 30 agosto, sia in ambito nazionale che internazionale</i></p>	Tra il 01.03.2020 ed il 30.08.2020	<b>30.08.2020</b>